



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2024

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di estensione del meccanismo dell'inversione contabile

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità di contrasto alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è alla base della decisione del legislatore di prevedere, per determinate operazioni, ritenute a rischio di frode o evasione, che l'imposta non sia addebitata al cessionario o committente, ma da questi « autoliquidata » e portata « a debito » nelle proprie liquidazioni periodiche.

Attraverso questo meccanismo, denominato *reverse charge*, si evita il rischio che il cedente/prestatore non versi l'imposta mentre il cessionario/committente recupera il tributo mediante l'esercizio della detrazione.

Il *reverse charge* è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, concernente il regime IVA applicabile all'oro. Nello specifico, tale legge, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo il comma 5 dell'articolo 17, ha previsto l'applicazione del metodo dell'inversione contabile alle cessioni di oro industriale e, nel caso di opzione per il regime d'imponibilità, a quelle di oro da investimento effettuate da soggetti che lo producono.

L'utilità del meccanismo del *reverse charge*, già sottolineata dal legislatore comunitario, ai fini della prevenzione delle frodi fiscali è divenuta sempre più evidente nel corso del tempo e oggi, nell'ambito di varie tipologie di operazioni considerate « potenzialmente a rischio », il meccanismo del *reverse charge* viene sempre di più utilizzato come strumento di contrasto alle frodi.

Con il presente disegno di legge si propone di estendere il sistema dell'inversione contabile all'intero settore dell'*infor-*

mation technology. In particolare, da aprile 2011 in tutte le transazioni commerciali fra operatori del settore, si è iniziato ad applicare il regime *reverse charge* per alcune categorie di prodotti quali microprocessori, *notebook (laptop)* e *smartphone*.

A distanza di oltre dieci anni dalla prima applicazione della norma, anche in vista della scadenza dell'autorizzazione europea prevista per il 31 dicembre 2026, per evitare completamente l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'*information technology*, il presente disegno di legge prevede l'estensione del *reverse charge* a tutto il settore senza nessuna distinzione di categorie di prodotti.

Al fine di armonizzare la normativa sull'IVA si propone di sostituire la lettera c) del comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - che prevedeva l'applicazione dell'inversione contabile alle sole cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima dell'installazione di prodotti destinati al consumatore finale, nonché alle cessioni di console da gioco, *tablet*, PC e *laptop* - estendendo il meccanismo di inversione contabile alla fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, nonché di apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi; al commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di *software*, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; al commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, *software* e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, effettuate prima della loro in-

stallazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Infine, il comma 2 prevede che le disposizioni introdotte dal comma 1 si applichino

alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *c*) è sostituita dalle seguenti:

« *c*) alla fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, nonché di apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi;

c-bis) al commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di *software*, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

c-ter) al commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, *software* e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.